

**COMUNE DI PIANCASTAGNAIO**

Provincia di Siena



# **PIANO OPERATIVO**

(Art. 95 della L.R. 65/2014)

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**ALLEGATO 2**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI NEL CENTRO STORICO**

# PIANO OPERATIVO

(Art. 95 della L.R. 65/2014)

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

### ALLEGATO 2

## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL CENTRO STORICO

*Sindaco*

Luigi Vagaggini

*Assessore all'urbanistica*

Franco Capocchi

*Responsabile del procedimento*

Laura Frosoni

*Garante dell'informazione e della partecipazione*

Federico Lorenzoni

*Progetto e*

*Procedura di VAS*

Fabrizio Milesi

*Collaborazione al progetto*

Tommaso Di Pietro

*Indagini geologiche*

Andrea Capotorti - Geosol S.r.l.



**NOVEMBRE 2021**

## **Indice**

<b>1. CONTENUTI DEL REGOLAMENTO</b> .....	4
<b>2. DISPOSIZIONI SULLE FACCIATE</b> .....	4
<b>2.1. Disposizioni generali</b> .....	4
<b>2.2. Murature</b> .....	4
<b>2.3. Intonaci e tinteggiature</b> .....	5
<b>2.4. Aperture e elementi decorativi delle facciate</b> .....	6
<b>2.5. Infissi</b> .....	6
<b>2.6. Scale esterne di accesso</b> .....	7
<b>2.7. Pensiline di protezione degli ingressi</b> .....	7
<b>2.8. Canali di gronda e pluviali</b> .....	7
<b>2.9. Canne fumarie e camini</b> .....	7
<b>2.10. Vetrine, insegne e altri elementi apposti sulle facciate</b> .....	8
<b>3. DISPOSIZIONI SULLE COPERTURE</b> .....	9
<b>3.1. Disposizioni generali</b> .....	9
<b>3.2. Gronde</b> .....	9
<b>3.3. Comignoli</b> .....	10
<b>3.4. Antenne</b> .....	10

## **1. CONTENUTI DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di intervento previste in relazione agli interventi edilizi ammessi all'interno del Centro storico, così come individuato dal Piano Operativo (PO) e riportato nella Tav. PO 1 – Disciplina del Territorio urbanizzato, in scala 1:2.000. Tali interventi sono necessariamente coerenti con le disposizioni di cui all'art. 46 delle norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PO.
2. Il Regolamento contiene disposizioni specifiche in relazione alle modalità di intervento previste per le facciate e le coperture, compresi i relativi elementi accessori, degli edifici localizzati all'interno del Centro storico.

## **2. DISPOSIZIONI SULLE FACCIATE**

### **2.1. Disposizioni generali**

1. In linea generale, ogni intervento eseguito sulle facciate degli edifici deve assicurare la conservazione, ovvero il ripristino del disegno d'insieme e degli elementi architettonici e decorativi originari. Fanno eccezione gli edifici estranei ai caratteri architettonici, tipologici e aggregativi del centro storico, ovvero profondamente e gravemente alterati in relazione alla loro configurazione originaria, per i quali sono ammessi interventi di riconfigurazione delle facciate finalizzati a conseguire una maggiore coerenza e integrazione con il contesto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PO.
2. I paramenti murari e gli elementi in pietra a faccia vista che costituiscono elementi tipici della tradizione locale devono essere conservati o ripristinati nel carattere e nella finitura originari. Devono essere conservati, inoltre, eventuali elementi documentali dell'evoluzione dell'edificio, quali targhe, lapidi, ferri battuti, ecc.
3. Nell'ambito di interventi che prevedono la riconfigurazione delle facciate il ricorso a paramenti murari e/o altri elementi in pietra a faccia vista è ammesso esclusivamente se questi sono realizzati in pietra locale, escludendo in ogni caso sbazzature del tipo bugnato.
4. Tutti gli interventi sulle facciate, quali ripristino di intonaci, tinteggiature, sostituzione degli infissi, porte, portoni, decorazioni esterne, cornicioni, sono soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato (CILA). La comunicazione è corredata da una relazione sintetica, da documentazione fotografica e da elaborati progettuali utili a descrivere gli interventi previsti, in particolare in relazione al rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti norme.
5. Gli interventi che prevedono la riconfigurazione, anche parziale, del disegno delle facciate sono soggetti a SCIA, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni.

### **2.2. Murature**

#### **1. FILAROTTO A CONCI REGOLARI**

Tali murature devono essere mantenute senza provocare ulteriori danni con strappi e riprese.

È ammessa la sostituzione di conci mancanti o danneggiati anche utilizzando elementi lavorati con mezzi meccanici, mantenendo l'uniformità di dimensione e di materiale (pietra trachitica locale).

È ammessa la stuccatura purché eseguita a regola d'arte, con l'uso di malta che richiami le caratteristiche tipiche di quella originaria a base di calce e sabbia.

Non sono ammesse modifiche alle aperture esistenti, fatti salvi gli interventi chiaramente finalizzati al ripristino del disegno originale delle facciate, esclusivamente in presenza di chiari elementi che consentano di risalire a tale disegno.

È ammesso il ripristino di aperture di cui si abbia evidente traccia. In alternativa, è possibile il ripristino parziale di queste tracce con finitura ad intonaco del tamponamento o con altre tecniche del restauro che conservino la leggibilità di tali tracce.

## 2. FILAROTTO A CONCI IRREGOLARI

Vi sono ricomprese le murature realizzate con conci di dimensioni variabili, anche se disposti a filarotto, ovvero quelle che presentano discontinuità per interventi successivi o per numerose riprese. Tali murature potranno essere intonacate nei casi in cui sia evidente tale intenzione originaria, quale la presenza di riquadrature delle aperture o altri elementi in leggero aggetto rispetto alla facciata, escludendo in ogni caso interventi che determinino la rientranza rispetto al filo dell'intonaco di elementi lapidei a faccia vista. In tutti gli altri casi, si potrà procedere con la stuccatura, eseguita a regola d'arte con l'uso di malta che richiami le caratteristiche tipiche di quella originaria a base di calce e sabbia e eventuale finitura a rasa pietra.

## 3. MURATURE INTONACATE

In linea generale, le murature intonacate dovranno essere mantenute tali, fatti salvi i casi in cui il paramento murario sottostante risulti costituito da filarotto a conci regolari. In tali casi è ammessa la demolizione dell'intonaco e il ripristino del faccia vista esclusivamente se eseguito sull'intera facciata.

Sulle murature intonacate con intonaco a calce si dovrà procedere, di norma, con interventi puntuali di ripristino, attraverso la rimozione delle parti degradate e l'integrazione con nuovo intonaco, il più possibile simile a quello originale. Ove ciò non fosse possibile e si dovesse procedere all'integrale demolizione dell'intonaco esistente, il nuovo intonaco sarà realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto 2.3.

Sulle murature intonacate con intonaco cementizio degradato di cui si preveda l'integrale demolizione si procederà, di norma, alla sua sostituzione con intonaco tradizionale a calce. L'intonacatura di nuovo impianto realizzata con intonaco cementizio, compresi gli interventi di integrale sostituzione di intonaci esistenti, è ammessa esclusivamente sulle facciate di edifici che presentano alterazioni consistenti nell'assetto distributivo e negli elementi tipologici, ovvero sugli edifici realizzati dopo il 1945 con tecniche e caratteristiche tipologiche e costruttive non coerenti con il contesto, come definiti all'art. 46, comma 5, delle NTA del PO.

### **2.3. Intonaci e tinteggiature**

1. L'intonaco di norma deve essere del tipo tradizionale, realizzato con malta di calce e composto da tre strati applicativi: rinzaffo, arriccio e stabilitura (finitura 'a civile'). È ammesso il ricorso a prodotti premiscelati o altri prodotti presenti sul mercato realizzati appositamente per riprodurre un effetto simile all'intonacatura tradizionale, prediligendo in ogni caso il ricorso a materiali ecocompatibili certificati. La stesura deve assecondare l'andamento delle murature, lasciando percepibile la morfologia del muro senza correggerne eccessivamente le eventuali irregolarità, escludendo di norma la tecnica delle cosiddette "poste" o "fasce", con trattamento superficiale a cazzuola di ferro o frattazzo di spugna. Sono fatti salvi i casi in cui sia opportuno, al contrario, rettificare l'andamento murario per omologare l'altimetria dell'intonaco, in presenza di fondi di facciata contenuti in spartiti architettonici delimitati da elementi plastici di decoro, ovvero nell'ambito di interventi di ripristino integrale di intonaci su facciate originariamente intonacate.
2. Eventuali tinteggiature devono essere eseguite con pittura a calce o, in alternativa, con pitture a base di silicati. Non sono ammesse tinte al quarzo, tinte epossidiche, tinte a base polimerica.

I colori dovranno riferirsi, per quanto possibile, a eventuali tracce reperibili sulle facciate; in assenza di tali tracce, si procederà a una valutazione globale di un intorno sufficientemente ampio da rappresentare una campionatura plausibile dei colori caratterizzanti il contesto.

#### **2.4. Aperture e elementi decorativi delle facciate**

1. Gli elementi architettonici e decorativi delle facciate quali cornicioni, zoccolature, cornici, soglie, davanzali, stipiti, architravi o altri elementi decorativi realizzati in pietra locale, bugnati realizzati in malta o conglomerato cementizio, ferri battuti, devono essere conservati o, se necessario, ripristinati nel carattere e nella finitura originari. Eventuali modifiche sono ammesse esclusivamente se motivate da intenti di ripristino di caratteri e/o configurazioni preesistenti, debitamente e esaurientemente documentate, ovvero di eliminazione di elementi chiaramente incongrui o estranei al carattere e/o al disegno della facciata.
2. Le aperture esterne dovranno essere di norma conservate nella loro forma e dimensione. Eventuali interventi di allargamento o lieve spostamento di aperture esistenti, ovvero di realizzazione di nuove aperture, ammessi esclusivamente se coerenti con le disposizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PO e con le presenti norme, dovranno essere giustificate nell'ambito di uno studio generale del disegno complessivo della facciata. Le nuove aperture dovranno avere forma, dimensioni e eventuali riquadrature coerenti con tale disegno e con le aperture esistenti nell'intorno. Non sono ammesse forme diverse da quelle tradizionali rettangolari, o quadrate per le aperture di dimensioni ridotte. Non è ammesso l'impiego di marmi, travertini o altre pietre diverse da quelle riconducibili alla tradizione locale. In caso di interventi di modifica delle aperture tali elementi, ove presenti, dovranno essere rimossi.
3. La colorazione di ringhiere, ferri battuti e altri elementi in metallo dovrà essere uguale in una stessa facciata. Tali elementi dovranno essere dipinti di colore nero o grigio antracite o canna di fucile con finitura opaca.

#### **2.5. Infissi**

1. Gli infissi e le finestre devono essere, nella stessa facciata, rigorosamente identici per materiale e colore e realizzati di norma in legno massello secondo la tipologia tradizionale. È ammesso il ricorso a materiali differenti che ne riproducano fedelmente i caratteri estetici, con esclusione degli edifici e complessi edilizi di particolare valore storico-architettonico di cui all'art. 46, comma 3 delle NTA del PO.
2. Le finestre devono essere di norma a due ante di tipo tradizionale, fatti salvi in cui sia giustificabile una diversa conformazione, debitamente e esaurientemente documentata. Per piccole aperture relative a locali al piano terra, è ammesso l'uso di grate in ferro di tipo tradizionale a lavorazione semplice colore grigio antracite o canna di fucile opaco.  
E' assolutamente vietato l'installazione di controfinestre di qualsivoglia materiale o tipologia.
3. Per i dispositivi di oscuramento è ammessa esclusivamente l'installazione di persiane e scuretti interni, realizzati nelle forme tradizionali e in legno locale. Le persiane dovranno essere del tipo alla toscana e potranno essere anche tinteggiate di colore marrone scuro o verde bottiglia, purché dello stesso colore su tutta la facciata. Non è ammessa la realizzazione di portelloni di qualsivoglia materiale o tipologia. In caso di interventi di modifica delle aperture, eventuali dispositivi di oscuramento diversi da quelli definiti al presente comma dovranno essere necessariamente sostituiti.
4. Porte e portoncini di ingresso devono essere realizzati di norma in legno massello e trattati con mordente colore castagno o noce, ovvero con materiali differenti rivestiti in legno o che ne riproducano fedelmente i caratteri estetici, con esclusione degli edifici e complessi edilizi di

particolare valore storico-architettonico di cui all'art. 46, comma 3 delle NTA del PO. Non sono ammesse saracinesche, serrande, o portoncini in alluminio. Ove compatibile con i caratteri dell'apertura e della facciata, è ammessa altresì l'installazione di cancelli in ferro battuto. Le serrature, i battenti, le maniglie, e tutti gli accessori in genere, dovranno ben inserirsi nel contesto.

## **2.6. Scale esterne di accesso**

1. Le scale di accesso esterne debbono essere mantenute in pietra trachitica locale o ripristinate nel caso che siano state modificate nel tempo. Gli scalini debbono essere realizzati in trachite locale massello a lavorazione superficiale, in un unico blocco o in più parti accostate. L'eventuale parapetto potrà essere a faccia vista od intonacato, concluso con lastre di trachite locale massello a lavorazione superficiale tradizionale a filo muro, senza aggetti. Ove coerente con le caratteristiche del fabbricato, è ammesso in alcuni casi è possibile l'utilizzo del cotto a lavorazione rustica, prediligendo l'utilizzo di mezzane di recupero. Non è ammesso l'utilizzo di grès, marmo, o altri materiali simili non tipici del luogo.

## **2.7. Pensiline di protezione degli ingressi**

1. E' ammessa la realizzazione di pensiline a sbalzo esclusivamente a fini di protezione dell'ingresso principale di edifici o singole unità immobiliari. Le pensiline devono essere realizzate in legno locale con manto di copertura in coppi e tipologia riconducibile alla tradizione, ad una quota minima non inferiore a m 2,50 dal piano di calpestio sottostante. In caso di aggetto su spazi carrabili, tale quota non potrà essere inferiore a m 3,50. Le dimensioni di tali manufatti saranno quelle strettamente necessarie allo svolgimento della funzione protettiva, con aggetto massimo non superiore a m 0,90.

Gli interventi dovranno garantire una corretta integrazione con i caratteri dell'edificio, escludendo l'interessamento di elementi decorativi di facciata eventualmente presenti.

Le pensiline devono essere realizzate in modo tale da non nascondere la pubblica illuminazione, la cartellonistica stradale, le targhe indicatrici dei nomi delle vie o altri elementi di interesse pubblico.

Non è in ogni caso ammessa l'installazione di tettoie di qualsivoglia tipologia. Le tettoie esistenti dovranno essere rimosse.

## **2.8. Canali di gronda e pluviali**

1. I canali di gronda ed i discendenti pluviali devono essere realizzati in rame e avere sezioni rispettivamente semicircolare e circolare. La parte terminale del discendente pluviale potrà essere realizzata in ghisa per un'altezza massima di m 1,50. E' ammesso l'impiego di elementi in lamiera metallica esclusivamente se verniciati con cromie opache e armonizzate con la facciata.

## **2.9. Canne fumarie e camini**

1. Canne fumarie e camini sono di regola realizzati internamente all'edificio. Ove ciò non sia possibile, è ammessa la realizzazione di canne fumarie esterne su fronti non prospettanti su vie o altri spazi pubblici, realizzate con andamento verticale continuo, rivestite in rame ovvero con materiali e finiture analoghe a quelle presenti in facciata e collocate in modo da occultarne, ove possibile, la visibilità dalla pubblica via.

E' ammessa la realizzazione di canne fumarie su fronti prospettanti su vie o altri spazi pubblici, ove sia dimostrata l'impossibilità o comunque l'inopportunità di collocazioni alternative, esclusivamente in caso di condotti di diametro ridotto, realizzati o rivestiti in rame, che presentino caratteristiche dimensionali e formali assimilabili ai discendenti pluviali.

## **2.10. Vetrine, insegne e altri elementi apposti sulle facciate**

### **1. VETRINE**

La realizzazione di vetrine è ammessa esclusivamente utilizzando aperture esistenti. Gli infissi delle vetrine devono essere montati a filo o all'interno dello spessore del muro e possono essere realizzati in legno o in profilato metallico preverniciato di colore scuro (grigio antracite, canna di fucile, nero, testa di moro), escludendo qualsiasi forma di anodizzazione o di satinatura.

### **2. INSEGNE**

Le insegne devono essere di norma contenute all'interno del vano vetrina senza superare il filo della facciata e devono essere esclusivamente finalizzate a pubblicizzare l'attività insediata. Qualora non sia possibile la realizzazione dell'insegna all'interno del vano vetrina è consentita, con esclusione degli edifici e complessi edilizi di particolare valore storico-architettonico di cui all'art. 46, comma 3 delle NTA del PO, l'installazione sulla muratura di insegne direttamente finalizzate a pubblicizzare l'attività insediata, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- siano posizionate in corrispondenza delle aperture, in numero massimo di una per ogni fronte sul quale insiste l'attività da pubblicizzare, esclusivamente al piano terra;
- siano posizionate in modo tale da armonizzarsi con il disegno della facciata, escludendo l'interessamento di cornici o altri elementi decorativi;
- siano realizzate in legno, di forma quadrangolare con lato minore non superiore a cm 50 e lato maggiore dimensionato in relazione alle dimensioni dell'apertura di riferimento, che non potranno essere in ogni caso superate;
- non siano retroilluminate. E' ammessa l'installazione di apparecchi illuminanti esterni di forma e dimensioni contenute e necessariamente armonizzati con la facciata e il contesto circostante;
- non siano installate in corrispondenza di aperture già provviste di insegna.

Le insegne non dovranno in ogni caso coprire parti decorative di alcun genere ed il loro oggetto massimo non dovrà superare i cm 10 dal piano della facciata.

E' ammessa l'installazione di insegne a bandiera, esclusivamente nel caso in cui le stesse non costituiscano in alcun modo intralcio alla circolazione carrabile e pedonale, previo parere favorevole degli uffici competenti.

### **3. BACHECHE**

E' ammessa l'installazione di bacheche, anche illuminate, realizzate in legno naturale o verniciato con colorazioni armonizzate con il colore della facciata, ovvero in profilato metallico verniciato di colore grigio antracite o canna di fucile, di dimensioni massime non superiori a cm 70x100, nel numero massimo di una per ingresso.

### **4. TENDE FRANGISOLE**

L'installazione di tende frangisole è ammessa esclusivamente al piano terra, in corrispondenza degli sporti di esercizi commerciali, turistico-ricettivi o altre attività private di servizio, a condizione che non occultino elementi di interesse storico-architettonico caratterizzanti la facciata e che la loro proiezione ricada interamente su spazi pedonali. L'installazione è ammessa esclusivamente se realizzabile all'interno delle cornici esistenti. Le tende devono necessariamente essere retrattili o ripiegabili, del tutto prive di appoggi e chiusure laterali, con altezza minima del lembo inferiore pari a m 2,10 e oggetto massimo pari a m 1,20 dal filo di facciata e comunque non superiore alla profondità dello spazio pedonale sottostante. La scelta delle forme, dei materiali e dei colori dovrà necessariamente armonizzarsi con il contesto. Non è ammesso l'impiego di materiali plastici.

### **5. ALTRI ELEMENTI APPOSTI SULLE FACCIATE**

L'apposizione di elementi quali campanelli, citofoni, targhe indicanti arti, mestieri e professioni, realizzati con materiali o finiture consoni all'immagine del centro storico, quali ottone, bronzo o

pietra locale, deve avvenire di norma negli sguanci ai lati del portone di ingresso. Ove ciò non fosse possibile, essi potranno essere collocati in facciata, immediatamente a lato del portone d'ingresso, in posizione tale da non interessare in alcun modo cornici o altri elementi decorativi o, in alternativa, su portoni di ingresso che non presentino autonoma valenza storico-artistica o documentale. In questi casi, tali elementi saranno opportunamente raggruppati e ordinati al fine di conseguire la loro massima armonizzazione con l'aspetto esteriore dell'edificio.

Le targhe potranno essere realizzate in bronzo, pietra o in ceramica e dovranno avere una dimensione massima di cm. 20x30, salvo deroghe per gli ordini professionali.

Le cassette postali sono collocate di norma all'interno degli edifici. L'installazione di cassette postali sulle facciate può essere ammessa esclusivamente se queste sono opportunamente integrate con gli altri elementi (campanelli, citofoni, ecc.). E' ammessa la realizzazione di buche per le lettere su portoni di ingresso che non presentino autonoma valenza storico-artistica o documentale.

Gli sportelli dei contatori devono essere realizzati in rame o ghisa o, nel caso di facciate intonacate, anche con altri materiali verniciati dello stesso colore dell'intonaco; dovranno integrarsi il più possibile con la facciata e avere le dimensioni minime richieste dagli enti preposti al loro controllo.

### **3. DISPOSIZIONI SULLE COPERTURE**

#### **3.1. Disposizioni generali**

1. In linea generale, non è ammessa la sostituzione delle coperture esistenti e del loro carattere tradizionale con altre di diversa conformazione o geometria, anche qualora si debba procedere all'integrale rifacimento. Sono ammesse modeste modifiche che, per dimensione, ubicazione e conformazione, non pregiudichino il carattere tradizionale delle coperture esistenti e garantiscano la compatibilità dell'intervento con il contesto. Costituiscono eccezione:
  - interventi relativi a coperture che siano state oggetto di sopraelevazioni o di trasformazioni e che risultino scarsamente integrate o incompatibili con il contesto; in tali casi sono ammesse modifiche finalizzate a ripristinare la conformazione originaria ovvero a conseguire soluzioni maggiormente armonizzate con i caratteri dell'edificio e del contesto;
  - interventi finalizzati a aumentare l'imposta del colmo qualora la pendenza risultasse inferiore a quella prevista per le zone montane (30%) con un massimo di rialzamento di cm. 50, senza modifiche alla quota di imposta della gronda. Ove fosse necessaria la realizzazione di un cordolo in c.a., esso dovrà rientrare nella muratura esistente, senza modificare il paramento murario esterno.
2. Il manto di copertura sarà necessariamente realizzato nel tipo tradizionale in coppi o coppi e embrici in cotto. Nel caso di rimaneggiamento di tali manti di copertura è prescritto il riutilizzo, ove possibile, degli elementi smontati. L'eventuale integrazione con nuovi elementi dello stesso tipo e pezzatura di quelli originari deve avvenire mediante inserimento in maniera alternata e casuale di tali elementi, ricorrendo, ove possibile, all'utilizzo di materiale di recupero dello stesso tipo e cromia di quello non reimpiegabile.

#### **3.2. Gronde**

1. Aggetti di gronda e gioghi sono da conservare o ripristinare nei loro caratteri tradizionali; ove ciò non sia possibile, nel caso di precedenti interventi che ne abbiano compromesso il carattere tradizionale, sono ammesse le modifiche necessarie a conseguire una nuova conformazione maggiormente armonizzata ai caratteri architettonici dell'edificio e del contesto. Le gronde devono essere realizzate con tavolame e travicelli di castagno, o mezzane invecchiate, secondo la tipologia tradizionale. In caso di gronde realizzate con altre tecniche quali l'uso del cotto o della trachite, esse

debbono essere mantenute. In caso di rifacimento del tetto o dell'intonaco esterno, le gronde realizzate in c.a. dovranno necessariamente essere rivestite con i materiali sopra descritti.

### **3.3. Comignoli**

1. I comignoli sono da conservare o ripristinare nei loro caratteri tradizionali, conservandone le forme ed impiegando gli stessi materiali e tecniche costruttive. E' ammessa la costruzione di nuovi comignoli e torrini esalatori, realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali coerenti con l'edificio ed il contesto, ricorrendo a soluzioni rinvenibili in altri edifici presenti nel centro storico, nel rispetto della distanza minima di m 1,50 dal filo della facciata e con altezza complessiva non superiore a m 1,20 e comunque non superiore a cm 50 rispetto al colmo del tetto.

### **3.4. Antenne**

1. L'installazione di antenne per la ricezione del segnale radiotelevisivo, digitale terrestre o satellitare, è ammessa esclusivamente sulle coperture, preferibilmente su falde tergalì o comunque non prospicienti su vie o altri spazi pubblici e in modo da non sporgere oltre il colmo del tetto.
2. Le antenne paraboliche devono presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quella del manto di copertura, evitando fregi, scritte od altri elementi che ne evidenzino la presenza, fatta eccezione per il logo del costruttore e/o dell'importatore, se di superficie inferiore a 1/10 della superficie dell'antenna. Sono ammessi anche modelli di antenna realizzati con materiali trasparenti.
3. In caso di interventi estesi all'intera copertura di edifici esistenti, è obbligatorio procedere alla centralizzazione delle antenne televisive.